

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

44.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° MARZO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		<i>provata dalla II Commissione permanente del Senato) (2433)</i>	7
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	7, 8
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Alagna Egidio	8
Senatori Di Lembo ed altri: Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3436)</i>	3	Fracchia Bruno	8
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6, 7	Maceratini Giulio, <i>Relatore</i>	7
Alagna Egidio	6	Nicotra Benedetto Vincenzo	8
Bargone Antonio, <i>Relatore</i>	4, 6	Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Cattanei Francesco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	4, 6	Senatori Mancino ed altri: Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (<i>factoring) (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2115)</i>	8
Maceratini Giulio	7	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	8, 9
Mellini Mauro	5	Bargone Antonio	8
Nicotra Benedetto Vincenzo	3, 6	Mastrantuono Raffaele	9
Nucci Mauro Anna Maria	5	Mellini Mauro	9
Pedrazzi Cipolla Anna Maria	7	Russo Raffaele, <i>Relatore</i>	8, 9
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Votazione nominale:	
Senatore Filetti: Provvedimenti per l'esazione della spese giudiziali penali (<i>Ap-</i>		Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,50.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento per la seduta odierna i deputati Andò, Castrucci, Del Mese, Drago, Gargani, Gullotti e Scarlato sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Orciari, Monaci, Carrus, Battaglia Pietro, Bortolani, Orsini Gianfranco e Casati.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Di Lembo ed altri: Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Di Lembo ed altri: « Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 novembre 1988.

Ricordo che nella seduta dell'8 febbraio 1989 è stata chiusa la discussione sulle linee generali, ed hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli. Da lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933,

n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di giugno ».

L'onorevole Nicotra ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: giorno 10 del mese di giugno con le seguenti: giorno 10 del mese di novembre.

1. 1.

Gli onorevoli Nicotra, Rizzo, Paganelli, Vairo, Fumagalli Carulli, Russo Raffaele e Nucci Mauro hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Il comma 1 dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242, è sostituito dal seguente:

« 1. Gli esami di procuratore legale hanno luogo nel mese di dicembre di ogni anno presso le corti di appello ».

1. 01.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Gli emendamenti che recano la mia firma propongono di fissare al mese di dicem-

bre il periodo nel quale si devono svolgere gli esami di procuratore legale, per i motivi che ho avuto ampiamente modo di illustrare in precedenza. Il mese di luglio è, infatti, caratterizzato da una calura tale da rendere insopportabile, specialmente nel Meridione, la permanenza all'interno di qualunque struttura edilizia prescelta per sostenere un esame e da non consentire il pieno rendimento dei candidati.

Con l'emendamento 1.1 si fissa al 10 novembre la data entro cui deve essere rilasciato da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati l'attestato del compimento della prescritta pratica. Poiché il Governo non ha manifestato alcun dissenso in merito, mi auguro che la Commissione vorrà approvare tale emendamento, nello spirito unitario che ha sempre caratterizzato il nostro lavoro; diversamente, trarremo le dovute conseguenze, ciascuno per la propria parte politica.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra, non dipingiamo scenari foschi! Le battaglie sono dure anche su altri fronti.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Esprimo parere contrario all'emendamento 1.1 per le ragioni che ho già illustrato nel corso di una precedente seduta. Più in generale le modifiche proposte mirano a spostare la data degli esami di procuratore legale dal mese di luglio a quello di dicembre, in maniera abbastanza immotivata rispetto alla legge n. 242, approvata dal Parlamento nel giugno 1988.

Inoltre ritengo di poter ragionevolmente affermare che, fissando la data al mese di luglio, si dà la possibilità ai giovani che si sono laureati alla fine dell'anno accademico di sostenere nello stesso periodo dell'anno, una volta compiuta la prescritta pratica, gli esami di procuratore legale. In ogni caso, poiché attualmente è possibile laurearsi in qualsiasi periodo, si prospetta un'ipotesi circolare, secondo la quale ogni mese potrebbe diventare quello giusto.

Il mese di luglio fu prescelto dal Ministero per ragioni di carattere organizzativo ed anche in considerazione del fatto che gli esami di procuratore legale si sono sempre svolti in quel mese; pertanto, la proposta dell'onorevole Nicotra sconvolgerebbe abbastanza inopportuna l'assetto stabilito poco tempo fa.

Esprimo dunque parere contrario all'articolo aggiuntivo 1.01.

FRANCESCO CATTANEI, Sottosegretario di Stato per la grazia a la giustizia. Premetto che il Governo, per quanto riguarda le proprie competenze e responsabilità, si rimette alla Commissione a proposito degli emendamenti presentati, rispettoso della valutazione autonoma che essa vorrà fare.

Tuttavia, per scrupolo di obiettività, devo far presente che l'emendamento 1.1 suggerisce alcune perplessità al Governo; ritengo infatti che, accogliendo quella proposta, si ridurrebbero eccessivamente i tempi tecnici occorrenti alla commissione esaminatrice per la valutazione delle domande e l'approvazione dell'elenco degli ammessi agli esami (tempi che, non potendo essere inferiori a 45 giorni, nella soluzione proposta dall'onorevole Nicotra dovrebbero considerare il periodo delle festività di fine anno).

Per completezza debbo anche rilevare che il decreto relativo agli esami della prossima sessione di quest'anno fissa la scadenza del 15 giugno per la presentazione delle domande e per il compimento delle pratiche stabilendo, altresì, che le prove scritte si tengano in data 26, 27 e 28 luglio. Sulla base di queste prescrizioni, gran parte delle corti di appello hanno già avviato gli adempimenti necessari per impegnare i locali dove si terranno le prove di esame. Faccio queste annotazioni perché la legge n. 242 che ci si propone di modificare è stata varata di recente, precisamente il 27 giugno dello scorso anno.

Ho esposto le perplessità che per scrupolo ritenevo di dover rendere note.

Come ho già premesso, comunque, mi rimetto alla autonoma valutazione della Commissione.

Analoghe perplessità devo esprimere sull'articolo aggiuntivo 1.01 perché, a mio avviso, dilata eccessivamente i termini per la presentazione delle domande offrendo le stesse possibilità tanto a chi si è diligentemente laureato nella sessione estiva, quanto a chi ha conseguito la laurea nella sessione successiva.

MAURO MELLINI. Chi si laurea a luglio non fa in tempo a presentare la domanda per sostenere gli esami.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Gli studenti meritevoli che si laureano in tre anni e una sessione non possono sostenere gli esami!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Nicotra 1.1. non accettato dal relatore e per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Nicotra ed altri 1.01, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Fermo il disposto del quarto comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, i candidati possono produrre

il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte ».

L'onorevole Bargone, relatore, ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, introdotto dall'articolo 3 della legge 27 giugno 1988, n. 242, dopo le parole « relative a cinque materie » sono inserite le seguenti: « di cui almeno una di diritto processuale ».

2. 01.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, quale modificato dalla legge 27 giugno 1988, n. 242, il primo comma dell'articolo 34 è sostituito dai seguenti:

« Si osservano per lo svolgimento degli esami, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, commi primo e terzo, 24 e 25.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale, e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti così assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità in tutte le prove scritte, riportando almeno il punteggio di sei decimi in ciascuna

prova scritta, nonché quelli che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di otto punti.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di 45 e non più di 60 minuti per ciascun candidato. Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia.

I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal Presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all'esame.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna materia della prova orale ».

2. 02.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo 2.01 mira ad esplicitare che almeno una delle materie oggetto della prova orale sia necessariamente di diritto processuale. Ritengo che tale prescrizione aggiunga una nota di serietà alle disposizioni già vigenti.

L'articolo aggiuntivo 2.02 colma una lacuna normativa determinata dall'approvazione della legge n. 242, che deve essere coordinata con il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, relativo agli esami di avvocato.

FRANCESCO CATTANEI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole agli articoli aggiuntivi presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2.01.

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo 2.02 riproduce sostanzialmente la disciplina vigente per quanto attiene agli esami di avvocato, introducendo esclusivamente modifiche di ordine formale, con finalità di coordinamento rispetto alla legge n. 242 del 1988. Poiché tale articolo aggiuntivo è privo di un effettivo contenuto innovativo, non ritengo necessario ottenere su di esso il parere della I Commissione.

Pongo, pertanto, in votazione l'articolo aggiuntivo 2.02.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

A seguito delle modifiche testé introdotte, è necessario modificare il titolo del provvedimento in esame. Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo:

« Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Preannuncio il voto favorevole del gruppo democristiano alla proposta di legge in esame; essa, infatti, è diretta a colmare talune lacune ed omissioni che caratterizzano la disciplina vigente, benché di recente approvazione.

EGIDIO ALAGNA. Preannuncio, a mia volta, il voto favorevole del gruppo socialista in aderenza alle motivazioni conte-

nute nella relazione svolta dall'onorevole Bargone.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Il gruppo comunista, nonostante le motivazioni emerse nel corso del dibattito, ritiene incomprensibile la scelta della maggioranza di modificare, con l'approvazione dell'emendamento 1.1 e dell'articolo aggiuntivo 1.01, una normativa varata di recente, oggetto di lunghe discussioni e sulla base della quale sono già stati fissati gli esami. Tuttavia, poiché condividiamo la sostanza del provvedimento, ci asterremo dalla votazione finale.

GIULIO MACERATINI. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore della proposta di legge n. 3436.

In merito alla data entro cui deve essere compiuta la prescritta pratica, ritengo, per esperienza, che nessuna soluzione potrà incontrare il favore di tutti.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio nominale al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatore Filetti: Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2433).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Filetti « Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 febbraio 1988.

L'onorevole Maceratini ha facoltà di svolgere la relazione.

GIULIO MACERATINI, *Relatore*. Il Senato ci ha trasmesso un « mini provvedimento » che, pur nella sua limitatezza, risponde alla diffusa esigenza di snellimento delle pratiche riguardanti il recupero delle spese processuali penali. Con questa proposta di legge, di cui racco-

mando l'approvazione, si stabilisce che quando un credito è inferiore alle 50 mila lire l'ufficiale giudiziario procedente, dopo il primo pignoramento di esito negativo, viene autorizzato a sospendere gli atti esecutivi: sostanzialmente, lo Stato rinuncia a questo credito.

Nella pratica processuale le attuali procedure che perseguono il debitore il quale non possa rispondere per l'importo in questione sono tali da costare all'erario cifre enormi. D'altra parte, non si ritiene che per un credito inferiore alle 50 mila lire vi siano manovre truffaldine da parte del debitore, che si rende nullatenente per evitare tale procedura. Si ritiene, quindi, che un tentativo di pignoramento sia sufficiente e che, nel caso in cui questo dia esito negativo, sia opportuno, per snellezza ed evidenti motivi di praticità, che lo Stato rinunci ad ulteriormente inseguire il debitore, appunto perché questo inseguimento si rivela più costoso dell'effettivo introito che ne potrebbe derivare.

Nel contempo, con una norma opportuna — prevista nel secondo comma dell'articolo — si provvede a che l'importo di 50 mila lire ogni due anni sia adeguato automaticamente, con decreto del ministro di grazia e giustizia, in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo. In tal modo, da un lato sarà possibile sfrondare le numerose pratiche burocratiche di questi adempimenti che si rivelano — ripeto — più costosi di quanto sia in realtà il profitto, dall'altro, senza che siano di nuovo impegnati la responsabilità ed il lavoro delle Assemblee legislative, si prevede già una sostanziale delega al ministro di grazia e giustizia affinché, con proprio decreto, adegui il livello dell'importo al di sotto del quale, dopo il primo pignoramento negativo, non si debba più proseguire nell'azione di recupero.

Si tratta di una modesta proposta di legge che però ha il pregio, come spesso accade per le piccole cose, di risolvere in concreto un problema pratico; pertanto, ne raccomando l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Con questo breve intervento, che funge anche da dichiarazione di voto finale, preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana su un provvedimento che consente un'enorme economia da parte dello Stato. Sembra paradossale, ma il mancato recupero consentirà il risparmio di una serie di attività che potranno, invece, essere occupate in altra direzione.

EGIDIO ALAGNA. Anche il gruppo socialista si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge in discussione.

BRUNO FRACCHIA. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ART. 1.

1. L'articolo di credito iscritto nel campione penale, concernente spese di giustizia di ammontare non superiore a lire 50.000, è annullato se risulta infruttuoso il primo pignoramento compiuto dall'ufficiale giudiziario.

2. Ogni biennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare massimo delle spese di cui al comma 1 potrà essere adeguato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente posta in votazione a scrutinio nominale al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Mancino ed altri: Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (factoring) (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Mancino, Covi, Lipari, De Cinque e Perugini: « Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (factoring) », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 dicembre 1987.

L'onorevole Russo ha facoltà di svolgere la relazione.

RAFFAELE RUSSO, Relatore. Ribadisco le considerazioni già svolte nella relazione in sede referente, auspicando la rapida approvazione del provvedimento.

ANTONIO BARGONE. Prima che il presidente apra la discussione sulle linee generali desidero fare una breve considerazione sull'ordine dei lavori. Nei confronti della proposta di legge in discussione il gruppo comunista ha un orientamento in linea di massima favorevole. Tuttavia, ritengo che — tenuto conto dell'ampiezza della questione e del fatto che il provvedimento andrà ad incidere su fenomeni in larga crescita nel nostro paese, che coinvolgono interessi rilevanti, tali da richiedere una disciplina rigorosa — vi sia necessità di un maggiore approfondimento dei contenuti normativi, soprattutto per quanto riguarda la materia fallimentare, di cui all'articolo 5 del testo; ciò significa che si dovrebbe esaminare anche l'eventualità di introdurre modifiche che rendano più organico il provvedimento. Ad esempio, come accaduto con riferimento alla legge Rognoni-La Torre, potrebbe prospettarsi la necessità di introdurre provvedimenti di maggiore rigore, controlli tendenti ad eliminare le fasce di anonimato e così via.

Ritengo che, da questo punto di vista, la proposta di legge in oggetto sia abba-

stanza squilibrata nel senso inverso a quello testé indicato, cioè consenta possibilità di azione e di movimento ai soggetti interessati; pertanto, chiedo che si proceda ad un suo maggiore approfondimento.

In sostanza, con questo provvedimento veniamo ad incidere in un settore nel quale esistono interessi rilevanti e pressioni di diversa natura e per questo motivo credo che il Parlamento debba dedicare ad esso una particolare attenzione. Al fine di tutelare l'interesse generale, non certamente quello particolare, credo occorra meditare ulteriormente soprattutto sulla parte riguardante gli articoli 5 e 6.

Il gruppo comunista nel corso della discussione sull'articolato presenterà alcuni emendamenti, offrendo un contributo di maggiore rigore alla normativa introdotta da questo provvedimento.

Proprio per consentire l'elaborazione di questi emendamenti, chiedo il rinvio ad una prossima seduta del seguito della discussione del provvedimento.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Desidero anch'io intervenire sull'ordine dei lavori.

L'integrazione tardiva dell'ordine del giorno con questo provvedimento non mi ha consentito di approfondirne l'esame, sebbene esso rivesta una notevole importanza nel momento in cui tende ad inserire nel nostro ordinamento una figura giuridica nuova consistente nella cessione del credito rappresentata dall'acquisto dello stesso.

Sulla base di una lettura fugace, mi è sembrato di rilevare che, rispetto al titolo, il provvedimento si limita ad accentuare i richiami all'istituto dello sconto piuttosto che a quello dell'acquisto dei crediti d'impresa; al contrario, sarebbe opportuno un approfondimento sui fattori tipici del *factoring*.

Concordo dunque con l'onorevole Bargone sull'opportunità di rinviare il seguito della discussione del provvedimento, al fine di consentire un'ulteriore valutazione dello stesso e l'eventuale presentazione di emendamenti.

MAURO MELLINI. Anch'io intervengo sull'ordine dei lavori per dichiarare che sono favorevole alla proposta di rinvio, poiché il provvedimento presenta risvolti molto delicati, in merito ai quali si rende necessario un approfondimento, anche perché mi sembra che la disciplina contenuta nella proposta di legge lasci molto a desiderare.

RAFFAELE RUSSO, Relatore. Non posso non prendere atto della volontà espressa dai rappresentanti dei vari gruppi, i quali hanno manifestato il loro assenso circa l'opportunità di rinviare il seguito della discussione del provvedimento, per consentire una sua migliore valutazione ed eventualmente la presentazione di emendamenti.

Tuttavia, vorrei far notare che al Senato si è svolta una ampissima discussione sulla materia e si è quindi giunti con voto unanime alla votazione finale della proposta di legge. Pregherei, dunque, di considerare le posizioni che i vari gruppi hanno assunto presso l'altro ramo del Parlamento; non vorrei che sulla base di una impressione generica desumibile da una prima frettolosa lettura della proposta di legge, ci disponessimo ad introdurre modifiche in realtà non necessarie.

PRESIDENTE. Devo convenire su quanto è stato affermato circa la delicatezza della materia al nostro esame, in quanto questa proposta di legge introduce una disciplina tecnica di grande rilievo, anche in relazione alla sua collocazione nel quadro complessivo.

Devo tuttavia osservare che il provvedimento approvato dal Senato risulta molto « pulito » e ben strutturato; naturalmente, ciò non significa che la Commissione non sia libera di esaminare, modificandolo, il testo.

Credo dunque che il rinvio non sia funzionale ad una aprioristica formulazione di emendamenti (del resto, mi pare che ciò non rientri nella tradizione di questa Commissione), quanto piuttosto ad un approfondimento richiesto dalla delicatezza della materia.

Sulla base delle considerazioni espresse, rinvio il seguito della discussione ad una prossima seduta.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulle proposte di legge n. 3436 e 2433 esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Di Lembo ed altri: « Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale » con il seguente nuovo titolo: « Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato » *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3436):*

Presenti	27
Votanti	18
Astenuti	9
Maggioranza	10
Hanno votato sì	18
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alagna, Battaglia Pietro, Bortolani, Casati, Casini Carlo, Carrus, Maceratini, Mastrantuono, Monaci, Nicotra, Noci, Nucci Mauro, Orciari, Orsini Gianfranco, Paganelli, Rognoni, Russo Raffaele, Vairo.

Si sono astenuti:

Bargone, Beebe Tarantelli, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Mellini, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia.

Proposta di legge senatore Filetti: « Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali » *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2433):*

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Hanno votato sì	27
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alagna, Bargone, Battaglia Pietro, Beebe Tarantelli, Bortolani, Carrus, Casati, Casini Carlo, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Maceratini, Mastrantuono, Mellini, Monaci, Nicotra, Noci, Nucci Mauro, Orciari, Orlandi, Orsini Gianfranco, Paganelli, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Rognoni, Russo Raffaele, Vairo.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 10 marzo 1989

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO